



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

**Referto sul Controllo di Regolarità
Amministrativa nella Fase
Successiva
per il
Trimestre
06.08.2020/05.11.2020**

**A cura del Segretario Comunale
dr.ssa Concetta Puglisi**

Oggetto

Il presente documento ha ad oggetto il Referto sul Controllo di Regolarità Amministrativa nella Fase Successiva svolto dal Segretario Comunale, che ne è il responsabile, con riferimento al TRIMESTRE 06.08.2020/05.11.2020, secondo la normativa, i principi informativi, le modalità operative e con le risultanze che seguono.

NORMATIVA PRIMARIA	<p>ART. 147 <i>BIS</i>, co. 2 e 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), nel testo modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213:</p> <p><i>"2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.</i></p> <p><i>3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."</i></p>
NORMATIVA SECONDARIA	ART. 4 Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2013
PRINCIPI INFORMATIVI	<p>a. Indipendenza (è effettuato dal Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni ex art. 97 T.U.E.L.)</p> <p>b. Imparzialità (è esercitato attraverso campionamento statistico degli atti)</p> <p>c. Standardizzazione (utilizza strumenti di controllo e metodi di misurazione predefiniti – griglia di raffronto)</p> <p>d. Trasparenza (coinvolge tutti i responsabili)</p> <p>e. Collaboratività (non persegue finalità sanzionatorie ma rivolte al miglioramento qualitativo degli atti ed ad una ottimale attuazione degli indirizzi politici in funzione della buona amministrazione dei cittadini)</p>
EFFETTI CORRELATI	Indicatore di <i>performance</i>
MODALITÀ OPERATIVE DEL	FASI:

CONTROLLO

1. Adozione da parte del Segretario Comunale della determinazione n. 03 del 06.05.2013 avente ad oggetto *“Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva – Modalità operative”*.
2. Predisposizione, da parte di unità di personale comunale a supporto del Segretario n. q., dell'elenco, distinto per area, di atti/provvedimenti emessi dai Responsabili di Area nel trimestre:
06.08.2020/05.11.2020
ed ascrivibili alle seguenti tipologie:
 - determinazioni di impegno di spesa;
 - determinazioni a contrattare;
 - provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici;
 - determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa;
 - contratti;
 - ordinanze.
3. Sorteggio di almeno il 10% (arrotondato all'unità più vicina e, se non raggiunta l'unità, di almeno un atto/provvedimento) del totale degli atti adottati da ciascuna area in ciascun trimestre, effettuato da dipendente preventivamente individuato, alla presenza del Segretario Comunale e di altra unità di personale anch'essa previamente individuata, secondo il metodo del *“Sorteggio casuale con foglio di calcolo excel, dotato della funzione che genera numeri casuali senza ripetizione”*.
4. Formalizzazione operazioni di sorteggio mediante redazione del verbale n. 01 del 01.12.2020.
5. Controllo atti/provvedimenti mediante comparazione con standard di riferimento di cui alla griglia di raffronto, in allegato sub lett. B) alla succitata determinazione del Segretario Comunale n. 03/2013, contenente indicatori che tengono conto di:
 - a. rispetto di norme, indirizzi e direttive;
 - b. correttezza e regolarità procedurale;
 - c. correttezza formale nella redazione dell'atto/provvedimento.

AREE DI ATTIVITA'	TIPOLOGIA ATTI	N. ATTI IN ELENCO	N. ATTI SORTEGGIATI E CONTROLLATI	TRIMESTRE
Omissis	Determinazioni di impegno di spesa	16	02	06.08.2020 05.11.2020
	Determinazioni a contrattare	09	01	06.08.2020 05.11.2020
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	06	01	06.08.2020 05.11.2020
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Ordinanze	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Contratti (scritture private)	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Totale complessivo <i>omissis</i>		31	04
Percentuale		12,90%		
Omissis	Determinazioni di impegno di spesa	02	01	06.08.2020 05.11.2020
	Determinazioni a contrattare	03	01	06.08.2020 05.11.2020

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Ordinanze	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Contratti (scritture private)	0	0	06.08.2020 05.11.2020
Totale complessivo <i>omissis</i>		05	02	
Percentuale		40,00%		
<i>Omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	07	01	06.08.2020 05.11.2020
	Determinazioni a contrattare	12	01	06.08.2020 05.11.2020

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Ordinanze	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Contratti (scritture private)	0	0	06.08.2020 05.11.2020
Totale complessivo <i>omissis</i>		19	02	
Percentuale		10,53%		
<i>Omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	05	01	06.08.2020 05.11.2020
	Determinazioni a contrattare	06	01	06.08.2020 05.11.2020

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Ordinanze	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Contratti (scritture private)	0	0	06.08.2020 05.11.2020
Totale complessivo area <i>omissis</i>		11	02	
Percentuale		18,18%		
<i>Omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	02	01	06.08.2020 05.11.2020
	Determinazioni a contrattare	10	01	06.08.2020 05.11.2020

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.08.2020 05.11.2020
	Ordinanze	05	01	06.08.2020 05.11.2020
	Contratti (scritture private)	0	0	06.08.2020 05.11.2020
Totale complessivo area omissis		17	03	
Percentuale		17,65%		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI SOGGETTI A CONTROLLO		83		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE		13		
PERCENTUALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE		15,66%		

Quadro di sintesi irregolarità riscontrate

Tabella 1

TIPOLOGIA ATTO/PROVVEDIMENTO CONTROLLATO	IRREGOLARITÀ RILEVATE	NUMERO ATTI PER AREA INFICIATI DA IRREGOLARITA'	PER DA	PERCENTUALE
IMPEGNI DI SPESA	Elusione disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario e/o sul contenimento della spesa pubblica (<i>spending review</i>)	OMISSIS	0 su 02	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Omesso/Incompleto riferimento MePA/Consip	OMISSIS	01 su 02	50%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 01	100%
	Irregolarità CIG/Omesso riferimento tracciabilità finanziaria	OMISSIS	01 su 02	50%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%

		<i>OMISSIS</i>	01 su 01	100%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
Indicazione RUP anziché Responsabile del procedimento/Omess a indicazione Responsabile del procedimento		<i>OMISSIS</i>	01 su 02	50%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
Difetto di motivazione		<i>OMISSIS</i>	01 su 02	50%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
Erronei riferimenti normativi/Omesso o erroneo riferimento verifica requisiti generali/Omessa indicazione sintetica di tutti gli elementi che compongono		<i>OMISSIS</i>	01 su 02	50%
		<i>OMISSIS</i>	01 su 01	100%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%

		l'oggetto/preambolo	OMISSIS	01 su 01	100%
			OMISSIS	01 su 01	100%
DETERMINAZIONI CONTRATTARE	A	Omessa indicazione nell'oggetto del <i>nomen juris</i> di "determinazione a contrattare"	OMISSIS	0 su 01	0%
			OMISSIS	0 su 01	0%
			OMISSIS	0 su 01	0%
			OMISSIS	0 su 01	0%
			OMISSIS	0 su 01	0%
		Omessa menzione del R.U.P.	OMISSIS	0 su 01	0%
			OMISSIS	0 su 01	0%
			OMISSIS	0 su 01	0%
			OMISSIS	0 su 01	0%
			OMISSIS	0 su 01	0%
		Omessa previsione cig e/o clausola tracciabilità finanziaria	OMISSIS	0 su 01	0%
			OMISSIS	0 su 01	0%

		<i>OMISSIS</i>	01 su 01	100%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
	Difetto motivazione o erronei riferimenti normativi	<i>OMISSIS</i>	01 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	01 su 01	100%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
	Omesso riferimento MePA/Consip	<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
	Omessa previsione clausole sul rispetto del codice di	<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%

	comportamento e/o pantouflage – revolving doors di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed al P.T.P.C.T. 2017-2019	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Omesso o erroneo riferimento verifica requisiti generali	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Omessa previsione informativa sulla protezione dei dati personali del contraente	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 01	100%
OMISSIS		0 su 01	0%	
OMISSIS		0 su 01	0%	

PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI	Vizi	OMISSIS	0 su 01	0%
	[in tema di trasparenza erroneo riferimento normativo]	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
DETERMINAZIONI RELATIVE AD INCARICHI DI COLLABORAZIONE SIA DI NATURA OCCASIONALE CHE COORDINATA E CONTINUATIVA	Vizi	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
ORDINANZE	Incompetenza ad adottare l'atto	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01//	0%
	Omessa menzione del Responsabile Procedimento	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01//	0%
	Omessa indicazione termini e mezzi di impugnazione	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//

		OMISSIS	//	//	
		OMISSIS	0 su 01//	0%	
	Altri vizi		OMISSIS	//	//
			OMISSIS	//	//
			OMISSIS	//	//
			OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01//	0%	
CONTRATTI	Vizi	OMISSIS	//	//	
		OMISSIS	//	//	
		OMISSIS	//	//	
		OMISSIS	//	//	
		OMISSIS	//	//	

Tabella 2

AREE DI ATTIVITA'	N. ATTI CONTROLLATI	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE CONTROLLO PRECEDENTE
AREA OMISSIS	04	16,66%	12,50%
AREA OMISSIS	01	7,14%	0%
AREA OMISSIS	01	42,86%	12,50%
AREA OMISSIS	02	14,28%	0%
AREA OMISSIS	04	5,55%	16,67%
TUTTE LE AREE	12	17,30%	8,33%

VALUTAZIONE COMPLESSIVA SUL CORRETTO GOVERNO DEGLI ATTI – CASI DI ATTENZIONE E DIRETTIVE AL PERSONALE APICALE

Si rileva, in linea generale, come la gestione delle risorse pubbliche non possa non soggiacere a forme di verifiche e rendicontazioni interessanti i centri di responsabilità dell'ente, anche al fine di appurare la correttezza e la regolarità dell'attività posta in essere dagli organi ad essa deputati in attuazione delle scelte del governo locale e di promuovere la crescita della cultura della legalità.

In particolare, dalla verifica “*controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva*”, effettuata mediante utilizzo di una griglia predefinita sulla quale sono state annotate la presenza o l’assenza di elementi sostanziali, procedurali e di regolarità formale ritenuti indicativi di uno stato di benessere amministrativo dell’atto/provvedimento emanato, è possibile evincere che:

può dirsi elevato, per il trimestre in oggetto, il grado di correttezza degli atti/provvedimenti di competenza degli organi gestionali, soggetti a controllo, con riguardo agli aspetti così sintetizzati:

a. Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i soggetto/i interessato/i al procedimento, capaci di incidere negativamente sull’imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale

Insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado

TANTO E’ DATO DESUMERE ANCHE DALLA DICHIARAZIONE MENSILE DI INSUSSISTENZA DI TALI SITUAZIONI IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI FINALI ADOTTATI ED IN ATTUAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO

b. Legittimazione adozione atto

c. Idoneità dell’atto in quanto la tipologia dell’atto è consona ed adeguata non dovendosi ricorrere ad altra forma

d. Indicazione della finalità di pubblico interesse

e. Imputazione di spesa/accertamento di entrata

f. Inserimento della data

g. Presenza della firma del Responsabile di Area

h. Indicazione sintetica di tutti gli elementi che compongono l’oggetto

i. Presenza nell’oggetto *nomen iuris* di “determinazione a contrattare” nelle determinazioni a contrattare

j. Presenza elementi essenziali nelle determinazioni a contrattare

k. Rispetto obblighi di trasparenza

l. Indicazione responsabile del procedimento, termini e mezzi di impugnazione nelle ordinanze

m. Rispetto normativa tracciabilità finanziaria

n. Rispetto disposizioni di cui all’ordinamento economico-finanziario

- E’ dato registrare, come evincesi dalla tabella 2, un incremento medio dei vizi riscontrati in sede di controllo rispetto al trimestre precedente.
- In particolare, sussistono/persistono scostamenti dalla conformità alla normativa di riferimento e, pertanto, dalla regolarità e correttezza dell’atto/provvedimento, in relazione agli obblighi ed adempimenti di seguito indicati (in alcuni casi, solo per qualche area):

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - espressa indicazione nominativo

[Area *Omissis*]

PREAMBOLO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - presenza di ogni elemento pertinente e rilevante

[Area *Omissis* - Area *Omissis* - Area *Omissis*]

OBBLIGHI MePA – CONSIP - precisazione rispetto

[Area *Omissis* - Area *Omissis*]

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - sussistenza sufficiente motivazione (integrazione impegno di spesa - scelta affidatario) [Area Omissis - Area Omissis]
CONTRATTI PUBBLICI: verifica requisiti generali in capo all'affidatario - procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici [Area Omissis - Area Omissis - Area Omissis]
CODICI DI COMPORTAMENTO: previsione clausola [Area Omissis - Area Omissis]
TRACCIABILITA' FINANZIARIA: previsione clausola [Area Omissis - Area Omissis - Area Omissis]
PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS (PORTE GIREVOLI) O CD. "INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA": previsione clausola [Area Omissis]
Trattamento dei dati personali: previsione clausola [Area Omissis]

In relazione alle criticità riscontrate, che costituiscono altrettanti “casi di attenzione”, si ritiene dover impartire e/o reiterare, ai responsabili delle aree di attività in cui è articolata l’organizzazione dell’ente, le seguenti direttive ai fini dell'adozione di azioni correttive nell'espletamento della loro attività:

AREA OMISSIS	OMESSA INDICAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In ogni provvedimento deve essere indicato espressamente il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (ex L. R. n. 10/91 ora L. R. n. 7/2019), in quanto responsabile degli adempimenti istruttori (ed eventualmente anche del provvedimento finale), che, con riguardo ai contratti pubblici (lavori, forniture e servizi), è denominato responsabile unico del procedimento (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016), per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, e svolge i compiti previsti dal Codice, nominativo da indicare anche nel bando o avviso di indizione della gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta e, comunque, nella determinazione a contrattare.	
AREA OMISSIS AREA OMISSIS AREA OMISSIS	OMESSA INDICAZIONE DI ELEMENTI PERTINENTI E RILEVANTI NEL PREAMBOLO DEL PROVVEDIMENTO
L'istruttoria del provvedimento deve essere contraddistinta dal carattere dell'adeguatezza e le relative risultanze devono essere formalizzate nel preambolo dello stesso, ove va illustrato ogni elemento di fatto e di diritto pertinente e rilevante ai fini della relativa adozione (atti, fatti, norme giuridiche, accertamenti, pareri acquisiti, documenti, ogni altro elemento necessario per l'adozione dell'atto finale). Nelle fattispecie esaminate, è stata omessa l'indicazione specifica di documentazione pertinente e rilevante (convenzione stipulata, fatture, durata di una convenzione a dimostrazione della vigenza della stessa).	
AREA OMISSIS AREA OMISSIS	OBBLIGHI MePA-CONSIGP
<u>art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 1, commi 581-587, L. n. 160/2019</u> Dispone obblighi di acquisizione centralizzata per le Pubbliche Amministrazioni (convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento) o di esperimento di proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai predetti soggetti, per approvvigionamenti di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per	

riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

La mancata osservanza delle disposizioni del comma 7 dell'art. 1 del succitato decreto legge rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

[art. 1, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012](#)

I contratti stipulati in violazione del richiamato comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al comma 7 e di quello indicato nel contratto.

[D.M. 22 dicembre 2015](#)

Individua i **buoni pasto**, sia cartacei che elettronici, quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge n. 95/2012.

[art. 1, comma 582, legge di stabilità 2016 \(L. n. 208/2015\)](#)

Si facoltizza Consip ad attivare strumenti di acquisto e di negoziazione anche con riferimento ai lavori pubblici, sinora gli strumenti messi a disposizione da Consip hanno avuto ad oggetto, oltre a forniture e servizi, i soli lavori di manutenzione.

[art. 1, comma 587, legge di stabilità 2016 \(L. n. 208/2015\)](#)

Si facoltizza Consip a svolgere procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

[art. 1, comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208](#)

Gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività debbono essere effettuati esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

In particolare, per gli acquisti sottosoglia sussiste l'obbligo di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza, vige l'obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o da soggetto aggregatore.

[art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. ii.](#)

Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

[art. 75 D.L. n. 18/2020 \(cd. Cura Italia\), convertito in L. n. 27/2020](#)

L'art. 75 "Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese" del D.L. n. 18/2020 (cd. Cura Italia), convertito in L. n. 27/2020, costituisce, **sino al 31 dicembre 2021**, esplicita deroga sia alle previsioni di cui all'articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. ii. (obbligo di ricorso al MePA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento) sia alle previsioni dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Benchmark: per gli acquisti effettuati non ricorrendo alle convenzioni-quadro stipulate da Consip, si devono utilizzare i parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (*art. 26, co. 3, L. n. 488/1999; art. 1, co. 498, L. n. 208/2015*); i parametri di prezzo qualità sono costituiti dai prezzi e dai valori relativi a ciascuna convenzione stipulata da Consip e pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale www.acquistinretepa.it (*art. 1, commi 507 e 508, L. n. 208/2015*). Per le acquisizioni per le quali le stazioni appaltanti non utilizzino gli accordi quadro stipulati da Consip necessita adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità-prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro stipulati da Consip (*art. 2, co. 225, L. n. 191/2009*).

Procedure autonome in caso di indisponibilità della convenzione: in presenza di obbligo ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali è possibile procedere, qualora la convenzione non sia disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della detta convenzione (*art. 1, comma 3, d.l. 95/2012*). In presenza di obbligo a ricorrere a Consip o ai soggetti aggregatori per le merceologie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, è possibile procedere, se non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (*art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014*).

Autorizzazione organi di vertice: nei casi in cui vige l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali è possibile procedere ad acquisti autonomi quando il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti (*art. 1, comma 510, l. 208/2015*).

Per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività per cui vige l'obbligatorietà di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori, è possibile procedere ad acquisti autonomi esclusivamente qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in caso di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, dandone comunicazione all'ANAC e all'AGID (*art. 1, comma 516, l. 208/2015*).

Sull'argomento, cfr. anche TABELLA OBBLIGO – FACOLTÀ all'indirizzo:

www.acquistinretepa.it

AREA OMISSIS
AREA OMISSIS

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: obbligo motivazionale sufficiente

L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa: all'assunzione di un'obbligazione si configura l'impegno giuridico che, a sua volta, genera un impegno di spesa (art. 183, co. 1, D.Lgs. n. 267/00); diversamente, l'impegno contabile è un atto autonomo che garantisce la copertura finanziaria in ordine all'impegno contratto.

L'integrazione dell'impegno, per la copertura di spese per cui si è proceduto a regolare impegno ai

sensi dell'art. 183 TUEL, deve conseguire a fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, tali da determinare un potenziale debito in caso di insufficienza dell'impegno contabile, ai sensi dell'art. 191 TUEL, che può essere coperto integrando l'impegno assunto anche mediante variazione di bilancio (casistica delle cd. "passività pregresse"). Tali fatti vanno enunciati sotto l'aspetto motivazionale del provvedimento amministrativo.

Inoltre, la disciplina del servizio deve essere suggellata in apposita convenzione che attenga al periodo di riferimento relativamente a cui è sorto l'impegno giuridico e contabile.

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*», convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n.120, recante disposizioni finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché a fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, all'art. 1, rubricato «*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*», rimodula la disciplina dell'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, introducendo un regime temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall'art. 36, co. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Al riguardo, si osserva che la normativa provvisoriamente introdotta "deroga" ma non abroga l'art. 36, co. 2, del Codice, le cui disposizioni restano vigenti ed efficaci, come acclarato dall'orientamento prevalente. In particolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere del 24/09/2020, n. 735, ha ritenuto che "*Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione*". La possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, con adeguata motivazione sul rispetto del principio del non aggravio del procedimento, era stata già riconosciuta anche da ANAC (parere del 4 agosto 2020).

In materia di "affidamento diretto", si evidenziano, comunque, i contenuti vincolanti dell'articolo 36, comma 1, del Codice, ai sensi del quale "*L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1...*". I principi di cui all'articolo 36, comma 1, del Codice (principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione degli inviti e degli affidamenti; sostenibilità energetica e ambientale; prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi), richiamati nelle Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, successivamente, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno, n. 55, debbono,

infatti, essere sempre rispettati nell'ambito delle procedure sottosoglia (affidamento diretto e procedura negoziata). Ciò non si traduce necessariamente nell'obbligatorietà del ricorso alla consultazione tra due o più operatori economici mediante produzione di preventivi (benché le Linee Guida Anac n. 4 ritengano che il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenti una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza) né nell'obbligatorietà della motivazione dell'urgenza o della necessità (T.A.R. Puglia, 13 marzo 2020, n. 320), atteso che la motivazione dell'affidamento diretto può fondarsi, ad esempio, sul confronto con listini pubblici, prezzi presenti sul MePa, prezzi praticati da altre amministrazioni, ricerche in rete, offerte precedenti per commesse identiche o analoghe (Linee Guida n. 4; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n.36; T.A.R. Molise, I, 14 settembre 2018, n.533). Fermo restando che nessuna gara informale debba essere espletata dall'amministrazione, l'affidamento diretto - nell'ambito dei 40.000 euro - costituisce uno strumento ordinario a disposizione del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le assegnazioni di micro importi che non esigono una motivazione specifica, salvo sempre l'obbligo di motivare, in merito alla scelta dell'aggiudicatario, in riferimento a:

- rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- rispetto del principio di rotazione.

L'utilizzo di elenchi di operatori economici, come esplicitato dalle Linee Guida Anac n. 4 più volte citate, presuppone la revisione degli stessi con cadenza prefissata e la pubblicazione sul sito *web* della stazione appaltante. Gli elenchi vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, infatti, purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le succitate linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni. Nella fattispecie, in ordine alla sintetica motivazione della scelta dell'affidatario, si osserva che l'elenco degli operatori economici di questo ente, istituito con determinazione del Responsabile dell'area amministrativa n. 25 del 06.07.2006 non risulta aggiornato, giusta il disposto del comma 4 dell'articolo 20 del regolamento dei contratti, secondo cui l'albo deve essere aggiornato ogni anno nella prima decade di febbraio dal Responsabile di area nel cui ambito è ricompreso l'Ufficio Contratti né conseguentemente pubblicato sul sito. Da verifica effettuata, il predetto albo è stato, da ultimo, revisionato con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 160 del 11.03.2016. Non risulta, d'altra parte, definita la costituzione del nuovo albo a seguito dell'entrata in vigore (19/04/2016) del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016, oggetto di apposito progetto di produttività.

AREA OMISSIS
AREA OMISSIS
AREA OMISSIS

OBBLIGO VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI IN CAPO ALL’AFFIDATARIO - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO EFFETTUATE NELL’AMBITO DEI MERCATI ELETTRONICI

L'art. 36, co. 6-bis, del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., dispone testualmente che: "Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la

Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici."

Il successivo co. 6-ter, così recita: "Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis."

L'attuale stesura dei succitati articolati risulta dalle modifiche intervenute in sede di conversione del decreto c.d. sblocca cantieri (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n. 55).

Non appare, infine, superfluo ricordare che le Linee guida Anac n. 4 prevedono semplificazioni, per appalti di importo non superiore ad euro 20.000, in caso di affidamento diretto, in ordine al procedimento di controllo dei requisiti secondo quanto all'uopo indicato ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3:

4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e

dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere esposte, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

(vds. anche di recente Anac, delibera n. 680 del 29 luglio 2020)

AREA OMISSIS
AREA OMISSIS

OMESSA PREVISIONE CLAUSOLA SUL RISPETTO DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nei contratti pubblici, tra gli altri, è obbligo prevedere la clausola sul rispetto delle norme - per quanto compatibili ed applicabili - del codice di comportamento e del codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2014 (misura prevista, altresì, dal P.T.P.C.T. 2020-2022 approvato con deliberazione n. 4 del 31.01.2020).

AREA OMISSIS
AREA OMISSIS
AREA OMISSIS

OMESSA PREVISIONE CLAUSOLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Nel dispositivo dell'atto deve prevedersi che il contraente si impegni a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione di strumenti di pagamento tracciabili.

AREA OMISSIS

OMESSA PREVISIONE CLAUSOLA PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS (PORTE GIREVOLI) O CD. "INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA"

Negli affidamenti di appalti e nei conferimenti di incarichi necessita prevedere la clausola riguardante la condizione soggettiva dei privati (a pena di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni) di *"non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti"*.

Il divieto, conosciuto come *"pantouflage – revolving doors"* o cd. *"incompatibilità successiva"*, è previsto dall'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, co. 42, della L. n. 190/2012, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (misura generale prevista dal P.T.P.C.T. 2020-2022 approvato con deliberazione n. 04 del 31.01.2020).

AREA OMISSIS

OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA SULLA

La Direttiva del Segretario Comunale prot. n. 12061 del 22.10.2018, avente ad oggetto "*Attuazione Regolamento Europeo 679/2016*", indirizzata alle aree ed ai servizi comunali e pubblicata alla sezione "*Protezione dei dati personali*", in *home page* del sito istituzionale, dispone, tra l'altro, di richiamare negli atti (determinazioni, avvisi, bandi, disciplinari, ecc.) la seguente normativa:

Visti:

- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in pieno vigore il 25 maggio 2018;

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

- il Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101;

e di inserire la clausola "Trattamento dei dati personali" - "Informativa sul trattamento dei dati personali" contraente/operatore economico/collaboratore/altro

Art. "X" - Trattamento dei dati personali" oppure "Informativa sul trattamento dei dati personali" I dati personali indicati dai candidati/fornitori/altro saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza: limitazione della finalità: minimizzazione dei dati; esattezza: limitazione della conservazione: integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti all'eventuale assunzione/incarico/affidamento (in base all'oggetto della procedura), nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali. A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Calatabiano) ha predisposto misure tecniche ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (di accesso ai propri dati personali: di ottenere la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano: di revocare il consenso e di opporsi al trattamento: il diritto alla portabilità dei dati; inoltre, di proporre reclamo all'Autorità di controllo "Garante per la protezione dei dati personali" (www.garanteprivacy.it), nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

oppure

"Trattamento dei dati personali 1. Il Titolare del trattamento (di seguito "Titolare") è il Comune di Calatabiano. 2. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. 1 dati personali forniti dai (dal) Richiedenti (e)/Beneficiari (o) o altro, in base all'Avviso/Bando o simili, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso/Bando o simili e per scopi istituzionali, mediante l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR"). 3. La comunicazione dei dati personali ad

altri Titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di Legge. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del "GDPR", previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato. 4. In ogni momento l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del "GDPR" allo stesso applicabili.

CONCLUSIONI

Il presente referto funge, altresì, da *report* per i Responsabili di area, ai quali, con la relativa consegna, in uno alle schede inerenti al controllo svolto su ciascun atto/provvedimento, sono restituiti i dati.

Dei risultati del presente controllo, quale sistema complementare, si tiene conto in sede di valutazione della *performance*.

Il referto in oggetto è, inoltre, trasmesso a:

- Sindaco;
- Consiglio Comunale;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Organismo di Valutazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Concetta Puglisi

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93